

Tali annualità, comprensive di capitale ed interessi nella ragione del 6.50%, rappresentano il residuo prezzo relativo alla cessione effettuata dalla Soc. Tramways Omnibus di Roma a favore del Governatorato di Roma, con contratto 16 aprile 1929, del materiale e dell'esercizio della ultima linea tramviaria di detta Società.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale ha richiesto di essere interessato al realizzo del valore capitale delle suddette annualità.

Trattandosi di operazione che non rientra fra quelle espressamente indicate nell'art.13 del R.D.L. 29 aprile 1923 n.966, che regola gli investimenti patrimoniali di questo Istituto, è stata richiesta l'apposita preventiva autorizzazione di S.E. il Ministro delle Finanze di concerto con S.E. il Ministro delle Corporazioni, ai sensi del 14° comma dello stesso art.13 del R.D.L.29 aprile 1923 N.966.

Con lettera 26 febbraio 1935-XIII n.43621 Segr.Ispett., a firma di S.E. il Ministro, l'On. Ministero delle Finanze, di concerto con l'On. Ministero delle Corporazioni, ha dato il proprio nulla osta a che sia effettuata l'operazione di sconto proposta dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

L'operazione suddetta importerebbe per l'Istituto l'esborso di circa £. 9.800.000. Il saggio di sconto da adottarsi potrebbe essere pari a quello adottato dal Governatorato di Roma nella determinazione delle annualità di che trattasi (6.50%), giusta quanto convenuto nell'art.7 del citato contratto 16 aprile 1929 intervenuto fra lo stesso Governatorato di Roma e la Soc. Tramways Omnibus di Roma.

Il Direttore Generale ritiene che ove il tasso di sconto venisse fissato nella misura del 6.50% non si dovrebbe richiedere

